

# **REGOLAMENTO**

## **COMMISSIONE PARITETICA CONCILIAZIONE**

### **dell'Ente Bilaterale Veneto**

#### **Art. 1. Riferimenti normativi**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Commissione Paritetica di Conciliazione (di seguito per brevità Commissione) istituita presso l'Ente Bilaterale Veneto (di seguito per brevità EBV);
2. Tale regolamento fa riferimento a:
  - a. lo statuto e il regolamento dell'EBV;
  - b. gli accordi della contrattazione collettiva;
  - c. la delibera del Comitato Esecutivo dell'EBV del ... che ridefinisce la Commissione Paritetica di Conciliazione;
  - d. la normativa vigente in riferimento all'oggetto;

#### **Art. 2. Composizione Commissione**

La presente Commissione è formata da 6 componenti, 3 indicati da Confesercenti e 3 indicati dalle OO.SS Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil. Per ogni componente è possibile nominare fino a 2 componenti supplenti.

I componenti della Commissione restano in carica fintanto che le rispettive organizzazioni non ne diano formale comunicazione all'EBV o fintanto che il Comitato Esecutivo dell'EBV non decida diversamente.

#### **Art. 3. Funzioni della Commissione**

1. La Commissione viene convocata su richiesta di un'azienda o di un lavoratore iscritto all'EBV per redimere eventuali controversie.
2. La Commissione si intende validamente costituita quando partecipino almeno 1 componente per parte sociale.
3. La Commissione partecipa ad uno o più incontri con le parti interessate, nel tentativo di arrivare ad una conciliazione e quindi redige un verbale di conciliazione o di mancata conciliazione.
4. La Commissione dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque entro 15-20 giorni dalla richiesta dell'azienda o del lavoratore.